

Publicato il 28/03/2024

N. 00947/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 00481/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 481 del 2024, proposto da Parrocchia Sant'Ambrogio Vescovo e Dottore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Lopez, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Trezzano Sul Naviglio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Fantigrossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

***previa sospensione***

- della Ordinanza Dirigenziale n.7/2024 del 16 gennaio 2024, a firma del Dirigente/Responsabile P.O. dell'Area Polizia Locale del Comune di Trezzano sul Naviglio, con cui “a far data del 01/02/2024 dalle ore 00:00 è istituita area pedonale in tutta la via Rimembranze “lato chiesa” ivi compresa l'area in

precedenza adibita alla sosta dei veicoli” per cui “è completamente interdetta al traffico veicolare l'area in precedenza adibita alla sosta dei veicoli”;

- e di ogni atto comunque connesso e/o conseguente alla predetta Ordinanza, ivi incluse le richiamate Delibera Giunta comunale n.104 del 27/5/2004 e Ordinanza n.58 del 1/7/2006.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Trezzano Sul Naviglio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2024 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

In via preliminare, il Tribunale osserva che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del contraddittorio e l'avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio.

Non è fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune in relazione alle censure che coinvolgono la convenzione stipulata tra la Parrocchia e l'amministrazione, in quanto non è in contestazione un profilo di inadempimento contrattuale, atteso che l'oggetto del giudizio attiene all'impugnazione di un provvedimento amministrativo, rispetto al quale il riferimento alla convenzione è sviluppato solo ai fini di dedurre un profilo di illegittimità, in termini di violazione del canone di buona fede, sicché il petitum sostanziale non attiene a posizioni nascenti da un rapporto negoziale, ma all'interesse legittimo di cui è titolare la Parrocchia a fronte del potere esercitato dal Comune con l'ordinanza n. 7/2024, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

Parimenti, è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione, sollevata in quanto la ricorrente agirebbe a tutela solo di una parte dei soggetti

rappresentati.

Invero, seppure l'eventuale annullamento del provvedimento gravato potrebbe sostanziarsi in un vantaggio riferibile direttamente solo ad alcuni parrocchiani, nondimeno non vi sono elementi per ritenere che tale annullamento pregiudichi gli altri, sicché tra i soggetti interessati, tutti rappresentati dalla Parrocchia, non si configura una situazione di conflitto di interesse tale da incidere sulla legittimazione della Parrocchia stessa.

E' fondata e presenta carattere assorbente la censura diretta a contestare il vizio di incompetenza, in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato dal dirigente di settore e non dalla Giunta Comunale.

In particolare, il Tribunale osserva che:

- l'art.7 del d.l.vo n. 285/1992 stabilisce che la delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato può essere disposta dai comuni, con deliberazione della giunta, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. Solo "in caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta";
- nel caso di specie, la determinazione dirigenziale impugnata non è supportata da ragioni di urgenza e incide in modo sostanziale sull'area pedonale individuata dalla Giunta Comunale con la delibera n. 104/2004;
- invero, il provvedimento gravato istituisce l'area pedonale "in tutta la via Rimembranze "lato chiesa" ivi compresa l'area in precedenza adibita alla sosta dei Veicoli", sicché, da un lato, estende l'area pedonale, dall'altro, configura un uso esclusivamente pedonale di tutta l'area, compresa quella in precedenza adibita alla sosta veicolare;
- il provvedimento dirigenziale, per il suo oggettivo contenuto, non integra un atto meramente esecutivo della deliberazione della Giunta n. 104/2004, perché modifica sia l'estensione dell'area pedonale, sia le prescrizioni stabilite dalla Giunta, così esprimendo una valutazione discrezionale autonoma;

- la circostanza che il provvedimento incida sulla configurazione e sulle modalità di utilizzo dell'area pedonale esclude che possa essere ricondotto alle competenze dirigenziali, trattandosi di un atto riservato alla Giunta comunale, con conseguente fondatezza della censura in esame;
- restano assorbite le ulteriori doglianze proposte, in quanto nel giudizio amministrativo, se sono dedotti vizi di incompetenza del provvedimento, tali vizi hanno carattere assorbente rispetto alle residue censure, atteso che in tutte le situazioni di incompetenza si versa nella fattispecie in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice, anche ai sensi dell'art. 34, comma 2, cod. proc. amm., non può fare altro che rilevare il relativo vizio (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 27 aprile 2015, n. 5, T.A.R. Piemonte, sez. III, 22/01/2024, n. 50).

In definitiva il ricorso è fondato nei limiti dianzi esposti e deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando:

- 1) Accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato indicato in epigrafe;
- 2) Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Marco Bignami, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore

Mauro Gatti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**Fabrizio Fornataro**

**Marco Bignami**

IL SEGRETARIO